Federazione Italiana Baseball Softball

viale Tiziano 74 - 00196 - ROMA
Tel.: +39 06 32297201-02-03
Fax.: +39 06 36858201
p.iva: 01383101001

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4015 - ROMA 03/08/2021

Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 03/08/2021 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A2 Softball

A) Risultati gara

Girone B — **10° GIORNATA**

Data	Sigla			Risultato	
31/07/2021	S00A2ABR1013	ASD MACERATA SOFTBALL	ITAS MUTUA ROVIGO	8	3

Codarini Denis Franceschi Massimo Magrini Dina

(omologazione sospesa nel C.U. 4014 del 2 agosto.
gara omologata nel presente comunicato.
vedi delibera)

B) Classifiche

Girone B — **CLASSIFICA**

	PG	PV	PP	PER (%)
BUSSOLENGO 2.0	20	17	3	850
ASD MACERATA SOFTBALL	20	17	3	850
FORTITUDO SOFTBALL	22	13	9	591
CASTIONESE	20	9	11	450
ITAS MUTUA ROVIGO	20	9	11	450
WHITE TIGERS MASSA	22	5	17	227
ASD STARS RONCHI S.C.	20	2	18	100

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETA'

Gara S00A2ABR1013
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO di € 100.00 vedi delibera

D) Delibere

Decisione del Giudice Sportivo Nazionale
Sulla riserva scritta per la contestazione della gara S00A2ABR1013 tra le squadre ASD Macerata Softball e ASD Baseball Softball Rovigo disputata il 31 luglio 2021, e terminata con il risultato Macerata 8 – Rovigo 3.

Con riserva scritta presentata al termine della gara in oggetto, sottoscritta dal Manager e dal Dirigente Accompagnatore della società Rovigo, è stato contestato che la lanciatrice del Macerata LUCONI Luana avrebbe ecceduto il limite massimo di 21 eliminazioni nella medesima giornata, così violando il disposto della Circolare Attività Agonistica.
La società istante non ha però poi provveduto ad effettuare entro le ore 24 del primo giorno feriale successivo alla gara – che era lunedì 2 agosto - il versamento della tassa di accesso alla procedura, che il Consiglio Federale ha stabilito essere pari ad euro 100. Omissione che, a tenore dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, comporta l'inammissibiità e/o la nullità dell'azione intentata.
Invero, per quanto occorrer possa, va osservato che non risulta essere stato soddisfatto nemmeno un ulteriore ineludibile incombente prescritto dall'art. 40, comma 2 del Regolamento di Giustizia, non avendo la società proponente fornito la prova di aver inviato copia della riserva scritta anche alla società controinteressata. Omissione che, in ogni caso, risulta assorbita dal mancato pagamento della suddetta tassa.
La segnalata irritualità renderebbe quindi in linea di principio non necessario l'approfondimento del merito della questione proposta. Ciò nonostante, al fine di evitare che venga dato corso a future analoghe formali contestazioni, si ritiene opportuno approfittare dell'occasione per approfondire la materia di cui siamo ad occuparci.
Lo scrivente, nelle more del decorso dei termini, si è comunque premurato di chiedere al classificatore ufficiale un dettagliato riscontro in ordine all'impiego della lanciatrice LUCONI nelle due gare disputate il 31 luglio 2021. È così risultato che la stessa ha effettuato 21 eliminazioni nel corso delle riprese regolamentari, e tre eliminazioni nel corso del tie breack della prima gara della giornata.
Un impiego assolutamente conforme a quanto prevede la Circolare Attività Agonistica, che pone appunto il limite delle 21 eliminazioni con riferimento alle sole riprese regolamentari, ed esclude, espressamente, da tale conteggio le eventuali eliminazioni effettuate nelle riprese

viale Tiziano 74 - 00196 - ROMA
Tel.: +39 06 32297201-02-03
Fax.: +39 06 36858201
p.iva: 01383101001

supplementari, ovvero l'eccedenza determinata da un numero plurimo di eliminazioni derivanti da azioni senza soluzioni di continuità.
In altre parole la riserva scritta presentata dalla società Rovigo, oltre a non essere stata correttamente azionata, non sarebbe comunque stata meritevole di accoglimento.
Da ultimo va ricordato come, a mente dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, la proposizione della riserva scritta comporta l'assunzione dell'onere della tassa. Ciò vuol dire che una volta presentata l'istanza la tassa deve essere pagata, anche se la società proponente poi non intenda dar ulteriore corso all'iniziativa.
Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale
Dichiara inammissibile l'istanza di riserva scritta presentata dalla Società ASD Baseball Softball Rovigo, e dispone l'omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, quindi con la vittoria per 8 a 3 dell'ASD Macerata Softball;
Infligge alla società ASD Baseball Softball Rovigo l'ammenda di euro 100 (cento), pari alla tassa di accesso alla procedura di istanza di riserva scritta, dovuta quale effetto della presentazione dell'istanza medesima, e ad oggi non ancora versata.
Si comunichi
Il Giudice Sportivo Nazionale
Silvano Filippi

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi